

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE A PROFESSORI E RICERCATORI DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 19 DELLA LEGGE 240/2010

Emanato con D.R. Rep. n. 71/2014, prot. n. 4132/I/3 del 14.2.2014

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'attribuzione dell'incentivo economico una tantum a professori e ricercatori, così come previsto dall'art. 29, comma 19 della Legge 240/2010 e dai successivi Decreti Ministeriali attuativi.

Art. 2 Destinatari

- 1. L'incentivo viene attribuito esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato.
- 2. Possono presentare istanza di partecipazione alla valutazione comparativa i professori ed i ricercatori in servizio presso l'Ateneo alla data di pubblicazione del bando che, nell'anno di riferimento, avrebbero maturato la progressione economica biennale per classi e scatti, in assenza delle disposizioni di cui alla 9, comma 21, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.7.2010, n. 122.
- 3. L'elenco provvisorio degli aventi diritto a partecipare alla selezione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo; della pubblicazione è data informazione a tutti i professori e ricercatori in servizio. I soggetti esclusi dall'elenco possono presentare reclamo al Rettore entro 10 giorni dalla pubblicazione; il Rettore decide sul reclamo nei successivi 10 giorni e, conseguentemente, si provvede alla pubblicazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto.
- 4. L'incentivo è riconosciuto a non più del 50% dei soggetti ammissibili per l'anno 2011 e del 60% per gli anni 2012 e 2013, proporzionalmente alla consistenza numerica degli aventi diritto di ciascun ruolo e fascia accademica, indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura.

Art. 3 Risorse e loro ripartizione

- 1. La valutazione comparativa è svolta distintamente per gli afferenti a ciascun Dipartimento con la definizione di specifiche graduatorie. Per ciascun Dipartimento valgono i limiti previsti nell'articolo 2 comma 4.
- 2. Ai Dipartimenti verrà attribuito un Budget proporzionale ai docenti cui sia stato effettivamente attribuito l'incentivo.

Art. 4 Procedura di selezione

- 1. L'attribuzione dell'incentivo avviene secondo criteri di merito accademico e scientifico, mediante valutazione comparativa dei candidati.
- 2. Il Rettore, con proprio decreto, provvede all'emanazione di un bando per la valutazione comparativa dei candidati distinti per ruolo, fascia e afferenza dipartimentale.
- 3. Il bando dovrà specificare:
 - a) i requisiti per l'ammissibilità della candidatura, in coerenza con quanto definito dai Decreti Ministeriali di attribuzione delle risorse;
 - b) la modalità e i termini per la presentazione della domanda;
 - c) i criteri di valutazione della candidatura;
 - d) le modalità di attribuzione dell'incentivo.

- 4. Il bando viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo per almeno 30 giorni di calendario.
- I professori ed i ricercatori interessati presentano domanda di partecipazione alla selezione unitamente alla relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte con riferimento al triennio accademico precedente l'anno di riferimento contenente:
 - elenco dei lavori pubblicati;
 - elenco delle attività didattiche svolte:
 - elenco degli incarichi gestionali e organizzativi ricoperti, specificati al successivo art. 5.
- Per lo svolgimento della valutazione comparativa è costituta una Commissione composta, da un Presidente, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori in servizio presso l'Ateneo.

La Commissione è nominata con decreto del Rettore, tra coloro che non sono potenziali destinatari dell'incentivo previsto dal presente Regolamento o che comunque non presentino la domanda di partecipazione.

La Commissione opera in tre sottocommissioni composte:

- dal Presidente e dai due professori ordinari per la valutazione dei professori ordinari;
- dal Presidente e dai due professori associati per la valutazione dei professori associati;
- dal Presidente e dai due ricercatori per la valutazione dei ricercatori.

Il Rettore, provvede alla sostituzione dei membri delle Commissioni o del Presidente in caso di dimissioni, impossibilità sopravvenuta o di prolungata mancata partecipazione ai lavori.

Art. 5 Criteri e modalità di selezione

- 1. La Commissione provvede alla valutazione secondo le modalità di seguito definite:
 - a. esclusione dalla valutazione dei candidati che:
 - non abbiano presentato la relazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio accademico precedente di cui al precedente art. 4, comma 5;
 - non abbiano assolto il proprio compito istituzionale così come definito dagli Organi accademici, nel triennio accademico precedente;
 - non abbiano presentato il numero minimo richiesto di pubblicazioni per la VQR 2004-2010
 - b. per i candidati ammessi, la Commissione effettua la valutazione comparativa tra soggetti appartenenti al medesimo Dipartimento ed allo stesso ruolo o fascia, sulla base degli elementi di seguito definiti:

Attività didattica - Punteggio disponibile punti 8

Numero di studenti che hanno avuto nel piano degli studi gli insegnamenti affidati al professore nell'impegno orario d'obbligo nel triennio accademico di riferimento, moltiplicato per numero di ore dell'insegnamento.

Attività di ricerca - Punteggio disponibile punti 8

Punteggio individuale utilizzato nel calcolo dei criteri per l'attribuzione del fondo di finanziamento premiale ai Dipartimenti per l'anno di riferimento. In particolare:

- prodotti della ricerca (Parametro B1) e capacita di attrarre fondi (B2) al netto dei contratti conto terzi
- valutazione positiva o finanziamento PRIN e FIRB (B3)

- responsabilità o partecipazione a progetti di ricerca finanziati

dall'UE e da Enti nazionali in regime dei partenariato (B4)

punti disponibili 4 punti disponibili 2

punti disponibili 2

Attività gestionale - Punteggio disponibile punti 4

- Sono considerati gli incarichi e le attività svolte nel triennio accademico precedente l'anno di riferimento, di seguito indicate:
 - Coordinatore di corso di studio
 - Coordinatore di dottorato
 - Coordinatore di tirocinio
 - Direttore di Dipartimento/Preside di Facoltà nel caso di rinuncia all'indennità
 - Componente di Commissione di Facoltà/Corso di studio finalizzate alle attività didattiche (carriera studenti, orientamento, ecc.)
 - Componente di Commissioni di Ateneo/del Senato Accademico/del Consiglio di Amministrazione
- 2. Per la valutazione comparativa dei ricercatori non verrà preso in considerazione il criterio relativo all'attività didattica, ma soltanto quelli riguardanti l'attività di ricerca e l'attività gestionale.

Art. 6

Graduatoria e attribuzione dell'incentivo

- 1. Il punteggio assegnato a ciascun soggetto ammesso è espresso in ventesimi (in dodicesimi per i Ricercatori) ed è ottenuto dalla somma dei valori delle singole valutazioni ottenute.
- 2. Sono redatte graduatorie di merito distinte per Dipartimento e per ruolo o fascia di appartenenza di ciascun candidato.
- 3. In caso di pari merito è data precedenza in graduatoria al candidato con minore anzianità nel ruolo o fascia; in caso di ulteriore parità prevale il più giovane di età.
- 4. Con riferimento alla modalità di assegnazione prevista dall'art. 3, comma 1 del presente Regolamento, la Commissione definirà la modalità da seguire, nel caso di eventuali arrotondamenti, al fine di attribuire il maggior numero di quote di incentivazione a livello di Ateneo nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 2, comma 4.
- 5. Le graduatorie sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo; da tale data decorre il termine di 15 giorni per proporre eventuali opposizioni indirizzate al Rettore. Sulle opposizioni presentate si esprime, nel termine di 10 giorni, la Commissione di cui al precedente art. 4, comma 6.
- 6. Il Rettore, con proprio decreto approva gli atti della valutazione comparativa e dispone la conseguente attribuzione dell'incentivo a favore dei professori e ricercatori che hanno ottenuto il punteggio più alto, fino alla concorrenza dei limiti dei soggetti ammissibili di cui all'art. 2, comma 4 del presente Regolamento.

Art. 7 Entra in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale; entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo.

Bergamo, 14.2.2014

IL RETTORE F.to Prof. Stefano Paleari